

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

Doc. IV-ter
n. 7

RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ,
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE

NEI CONFRONTI DEL SIGNOR

ERMINIO BOSO

senatore nella XII legislatura
per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale
(diffamazione)

Trasmessa Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale Penale di Roma

il 28 novembre 1996

Tribunale Penale di Roma
Sezione GIP - Ufficio 10°

Roma, 27 novembre 1996

Letti gli atti del procedimento a carico di Boso Erminio Enzo, nato a Pieve Tesino (TN) il 9 luglio 1945;

rilevato che con atto presentato il 15 aprile 1996, Cioffredi Giampiero, nella qualità di coordinatore nazionale dell'associazione «Arci-Nero non solo», ha proposto denuncia-querela (articolo 595 cod. pen.) nei confronti del senatore Erminio Boso lamentando che in data 15 gennaio 1996 l'agenzia di stampa AGI aveva pubblicato un dispaccio con il quale rendeva noto che lo stesso Boso aveva dichiarato:

«Cioffredi, chi è? Sicuramente un fannullone della burocrazia romana e di sinistra. Gente che non ha il concetto del lavoro, responsabilità sociale e del denaro altrui. Questi sono i negrieri che insieme con la Caritas, i comunisti ed i sindacati hanno derubato i lavoratori italiani promettendo l'Eldorado alla gente del Terzo Mondo. Sono pifferai da banda di quartiere, veri nemici dei nostri connazionali che sopravvivono con 300 mila lire di pensione al mese. Io non faccio folklore e dico a questa marionetta che per regolarizzare un extracomunitario, secondo l'età, ci vogliono dai 400 ai 600 milioni. La solidarietà si fa con i soldi e non con le chiacchiere e le balle di questi negrieri che si vogliono spartire i 3 mila miliardi dei contribuenti, fuori bilancio dello Stato, e messi nelle mani della Caritas»;

ritenuto che il pubblico ministero ha depositato il 4 ottobre 1996 richiesta di archiviazione, testualmente rilevando che «risulta evidente l'applicabilità dell'articolo 68 della Costituzione, essendo espresse valutazioni strettamente coniugabili con l'attività conoscitiva ed interpretativa della funzione di parlamentare della Repubblica»;

rilevato che avverso tale richiesta è stata proposta opposizione e che le parti sono state poste in condizione di essere sentite nella udienza in camera di consiglio del 25 novembre 1996;

ritenuto che la richiesta del pubblico ministero non può essere accolta in considerazione del fatto che le espressioni usate dal parlamentare non possono in alcun modo qualificarsi come mera divulgazione di voti espressi o di atti parlamentari specifici, giacchè il concetto di attività divulgativa deve ritenersi di rigorosa accezione, pena, altrimenti, l'inammissibile allargamento della garanzia costituzionale – funzionalmente collegata alla attività parlamentare propriamente intesa – a qualsiasi manifestazione del pensiero in qualsivoglia sede e per qualunque tema espresso con modalità in sè fortemente lesive, come nella specie, di valori anch'essi costituzionalmente protetti;

P. Q. M.

Visto l'articolo 2 – comma 4, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 555;

DISPONE

trasmettersi copia degli atti al Senato della Repubblica perchè deliberi in ordine alla questione relativa alla applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Dispone la sospensione del procedimento fino alla deliberazione del Senato della Repubblica e comunque non oltre il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti salvo proroga.

MANDA

alla Cancelleria per quanto di competenza.

Il G.I.P.

(F.to Dr. Alberto Macchia)

